

Riflessione

— In memoria di Moussa, morto suicida nel Cpr di Torino

Un “emendamento Balde” per tutelare i migranti
vittime di reato

In memory of Moussa, who committed suicide in the Cpr of Turin

“Balde amendment” to protect migrants who are victims of crime

di Paolo Oddi

Abstract. Con questa riflessione si evidenzia il paradosso del migrante che, sebbene vittima di reato, viene recluso in un Cpr in esecuzione di un’espulsione. Le disumane condizioni della detenzione amministrativa si accompagnano ad una macroscopica lacuna del testo unico immigrazione che consente il trattenimento delle vittime di reato per il fatto di essere irregolari sul territorio.

Abstract. This reflection highlights the paradox of the migrant who, although a victim of crime, is imprisoned in a CPR in execution of a deportation order. The inhuman conditions of administrative detention are accompanied by a macroscopic gap in the Immigration Act that allows the detention of crime victims for the fact of being irregular on the territory.

Lamento

«A noi non è concesso di essere. Siamo solo flusso,
docili ci adattiamo ad ogni forma:
il giorno, la notte, la grotta e il duomo
attraversiamo, ci spinge la sete di esistere [...]».

Hermann Hesse¹

1. La tragica fine del giovane **Moussa Balde**, ventitreenne guineano, nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino, lo scorso 22 maggio, ha riaperto il dibattito sulle condizioni della detenzione amministrativa in Italia.

Le forti criticità di questa restrizione della libertà personale dei migranti, finalizzata a dare esecuzione al loro rimpatrio, sono state nuovamente evidenziate sia dalla stampa² che dalle associazioni³ impegnate sul terreno della tutela dei diritti fondamentali.

Con la Rivista abbiamo recentemente intervistato Maurizio Veglio, difensore ed autore di un imprescindibile testo per chi vuole affrontare il tema, intitolato "*La Malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri*" (Edizioni SEB27, 2020)⁴.

"Casualità" e "ferocia" sono le regole non scritte che, per Veglio, caratterizzano questi centri. Regole che, drammaticamente, sembrano avere determinato anche il destino di Moussa Balde.

La morte di Moussa è l'epilogo di un periodo contrassegnato da un numero molto alto di eventi tragici. Come ricorda il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel suo "*Rapporto sulle visite effettuate nel Cpr (2019-2020)*", «tra giugno 2019 e luglio 2020 cinque cittadini stranieri hanno perso la vita mentre scontavano una misura di detenzione amministrativa»⁵.

Continua il Garante:

«Se sulle specifiche vicende, che differiscono per cause, circostanze e situazioni, spetta all'autorità giudiziaria fare luce, appare difficile non considerare tale serie di eventi infausti quantomeno il sintomo di realtà detentive gravemente e

¹ H. Hesse, *Poesie del pellegrinaggio*, ed. Tea, 1995.

² Si v. in part. l'articolata inchiesta di R. Rapisardi, *Moussa Balde si è impiccato nell'anticamera di un cimitero*, in *Il Domani* il 5 giugno 2021, [pubblicata integralmente](#) dal giornale piemontese on line *VolereLaluna*, 6 giugno 2021.

³ Si v. il Comunicato *Il CPR di Torino è una ferita nello stato di diritto*, promosso dall'Associazione Studi Giuridici Immigrazione, *Legal Team* Italia, Giuristi Democratici, Osservatorio carcere Piemonte e Valle D'Aosta, Unione camere penali italiane, Associazione Antigone, Associazione Antigone Piemonte, Adif Associazione Diritti e Frontiere, A.P.I. *Onlus*, *StraLi*.

⁴ V. P. Oddi. M. Veglio, *Ferocia e casualità*, in *questa rivista*, 3 marzo 2021.

⁵ V. p. 3 del Rapporto, consultabile [a questo indirizzo](#).

fisiologicamente problematiche non sempre in grado di proteggere e tutelare la sicurezza e la vita delle persone poste sotto custodia»⁶.

Va sottolineato che anche la vicenda di Moussa Balde è oggetto di indagine da parte della Procura di Torino poiché essa presenta delle anomalie che dovranno essere chiarite.

In primo luogo, il giovane, appena giunto al Cpr, viene collocato nel c.d. "ospedaletto". Si tratta in realtà di **celle di isolamento**, prive di specifica disciplina giuridica e peculiarità della struttura torinese, assai criticate da più parti perché «separate dalle altre, lontane dagli uffici e dall'infermeria, dove è impossibile effettuare un controllo o un'osservazione di chi vi rinchiuso»⁷.

L'8 luglio 2019, sempre nell'area ospedaletto, era deceduto, ufficialmente per arresto cardiaco, Hossain Faisal, un migrante trentaduenne di origine bengalese⁸.

Le ragioni per cui uno straniero possa essere posto in isolamento sono varie e altamente discrezionali: nel caso di Hossain la stampa riporta che avvenne per "proteggerlo" da abusi che avrebbe subito da altri migranti⁹. Nel caso di Moussa sembra che il motivo fosse quello di "proteggere" gli altri trattenuti da una psoriasi scambiata per scabbia¹⁰.

Sulle condizioni deteriori del cosiddetto "ospedaletto" si rinvia al citato Rapporto del Garante, il quale con riferimento al ricorso all'isolamento aggiunge che esso presenta «profili di inaccettabilità»¹¹.

2. Il *focus* che propongo con questa riflessione è anche su un altro aspetto tutt'altro che marginale. Anzi: si tratta di una questione di portata generale e che dovrebbe essere oggetto di apposito intervento normativo.

Moussa Balde era, infatti, una vittima di reato.

Un video, ripreso ripetutamente dai *media*¹², mostra il brutale pestaggio subito dal ragazzo a Ventimiglia da parte di tre uomini, che lo colpiscono alla testa con un portacenere a colonna e un altro oggetto cilindrico e poi a calci una volta a terra. I tre sono

⁶ *Idem*, pp. 3-4. Sulla condizione dei migranti ristretti nei Cpr italiani al tempo della pandemia e sull'uso del trattenimento come strumento di controllo flessibile per gestire quelle che sono percepite come le popolazioni più problematiche delle aree urbane, si veda anche l'interessante rapporto di F. Esposito, E. Caja, G. Mattiello, *No one is looking at us anymore*, dell'Università di Oxford – *Border Criminologies*, 20 novembre 2020.

⁷ V. Comunicato cit. in nota 2.

⁸ V. D. Aliprandi, *Morte nel Cpr. Migrante bengalese deceduto a Torino*, in *Il Dubbio*, 9 luglio 2019.

All'indomani del decesso del cittadino bengalese è stato effettuato un ulteriore accesso al Centro da parte di due esperti del Garante nazionale, unitamente al Garante regionale del Piemonte e al Garante del Comune di Torino (cfr. *Rapporto sulle visite*, cit., p. 10, nota 21).

⁹ V. D. Aliprandi, *Morte nel Cpr*, cit.

¹⁰ Si veda l'inchiesta di R. Staglianò, *Storia di un ragazzo. Moussa Balde*, in *La Repubblica - Il Venerdì*, 11 giugno 2021.

¹¹ Cfr. cfr. *Rapporto sulle visite*, cit., pp. 34-35.

¹² Si vedano [queste immagini](#) trasmesse dal TG3.

stati identificati e indagati a piede libero per lesioni aggravate. Secondo il legale di Moussa, l'avvocato Gianluca Vitale, l'aggressione del suo assistito, che stava chiedendo l'elemosina davanti a un supermercato, sarebbe stata del tutto immotivata¹³.

La domanda cruciale e che sorge spontanea è come sia possibile che una persona offesa da reato, sebbene in condizione di irregolarità sul territorio, possa essere raggiunta da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e trattenuta in un Cpr **senza che venga interpellata l'autorità giudiziaria**.

La lettura dell'art. 13, c. 3, del testo unico immigrazione (t.u.i.) non lascia spazio a dubbi.

In detta norma e nei commi successivi (*3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies*) è disciplinata la sola ipotesi che lo straniero da espellere sia sottoposto a procedimento penale, inteso nel senso che si trovi nella posizione di indagato.

In tal caso:

«Quando lo straniero **è sottoposto a procedimento penale** e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di **inderogabili esigenze processuali** valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali».

Il generico riferimento all'interesse della persona offesa, indicato tra i motivi (tassativi) per i quali l'autorità giudiziaria può negare il nulla osta all'espulsione, riguarda una valutazione concernente la sola posizione dell'indagato.

Solo per l'indagato è, dunque, prevista l'obbligatorietà di un "raccordo" tra questura e autorità giudiziaria.

Del tutto irragionevole appare quindi l'esclusione di un simile raccordo quando lo straniero in esecuzione di un decreto di espulsione sia la persona offesa da reato. Tale adempimento dovrebbe essere ugualmente imprescindibile, poiché il pubblico ministero potrebbe avere urgenza di effettuare delle attività di acquisizione probatoria che richiedano la presenza della persona offesa sul territorio (sommarie informazioni da parte della stessa, incidente probatorio, ecc.).

3. L'irragionevolezza di una tale omessa previsione è del tutto evidente e apre a profili di incostituzionalità della disciplina.

Non convince, in proposito, l'interpretazione della Corte di Cassazione sul punto.

¹³ Come riporta R. Staglianò, *Storia di un ragazzo*, cit.

Per sua consolidata giurisprudenza, riferita in prevalenza a casi di persone indagate in corso di espulsione,

«È sufficiente rilevare che il terzo comma dell'art 13 del d.l.vo n. 286/98, che prevede il rilascio del nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria davanti alla quale pende procedimento penale nei confronti dello straniero, **mira a tutelare esclusivamente esigenze processuali**; e pertanto l'eventuale violazione della norma non può essere dedotta dallo straniero stesso, il cui diritto di difesa è tutelato da apposita disposizione (art. 17 dello stesso testo legislativo) che prevede l'autorizzazione al rientro in Italia dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa»¹⁴.

Per la Suprema Corte la disciplina del nulla osta all'espulsione è, dunque, posta dal legislatore a tutelare "esclusivamente" le esigenze processuali e non a garanzia dell'espellendo. In quest'ottica sorprende che non si ravvisi mai l'illegittimità dell'omessa previsione con riferimento alla persona offesa, la cui improvvisa assenza dalla scena delle indagini può arrecare un serio *vulnus* proprio alla funzione giurisdizionale che si dichiara di volere tutelare.

Nell'unica pronuncia individuata – riferibile espressamente al caso di persona offesa raggiunta da un decreto di espulsione – la Cassazione non ritiene fondata la dedotta censura di costituzionalità (dell'art. 13 e dell'art. 17 del t.u.i.) e ribadisce il suo orientamento, specificando che la lamentata mancata estensione alla persona offesa del requisito del nulla osta dell'autorità giudiziaria penale previsto dall'art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 286/98, non è invocabile dall'interessato a fondamento dell'invalidità dell'espulsione, poiché «si tratta di previsione posta a presidio della funzionalità della giurisdizione penale la cui inosservanza l'espulso non ha interesse alcuno ad eccepire (da ultimo Cass. 2137/03-1825/03-11244/02-7179/02), il suo interesse alla difesa essendo assicurato dalla norma sul diritto al rientro per ragioni di difesa (art. 17)»¹⁵.

Quest'ultima disposizione è stata modificata dalla l. n. 189/2002, che estende il previsto diritto di rientro a fini difensivi espressamente anche «allo straniero **parte offesa**» e «al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza».

Tuttavia, è inevitabile chiedersi se detta ultima previsione – rientro della persona offesa espulsa al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza – sia stata pensata per la fase delle indagini preliminari, durante la quale l'autorità giudiziaria può avere bisogno di acquisire tempestivamente elementi probatori utili, a fronte dei tempi normalmente lunghi (e indisponibili da parte della stessa A.G.) della procedura (di competenza dell'amministrazione) prevista per la concessione del visto di reingresso a fini difensivi.

¹⁴ Così si esprime Cass., sez. I, n. 14853/2020. Si vedano sul punto anche Cass., sez. I, nn. 28869/2005, 2776/04, 3264/04, 2137/03, 1825/03, 7179/02, 11245/02.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, n. 5949/2003.

Ne consegue che, non vertendosi in tema di diritto di difesa ma di tutela della funzione giurisdizionale, l'omessa estensione della disciplina del nulla osta all'espulsione della persona offesa si configura come del tutto arbitraria.

Un giudice di pace¹⁶ che si trovasse a convalidare l'espulsione immediata o il trattenimento di uno straniero per il quale emerga anche la sua condizione di persona offesa in un procedimento penale, ad avviso di chi scrive sarebbe tenuto a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 13, c. 3, t.u.i., laddove non è previsto l'obbligo da parte della questura di richiedere all'autorità giudiziaria il nulla osta all'espulsione. È in gioco qui la tenuta costituzionale di una normativa che non garantisce la funzione giurisdizionale penale quando l'espulsione riguarda uno straniero vittima di reato.

Nell'ipotesi in cui il reato da accertare sia procedibile a querela sarebbe necessario prevedere un doppio meccanismo che, da un lato, salvaguardi il diritto della persona offesa a presentare la querela nei termini prescritti e che, dall'altro, consenta all'autorità giudiziaria di negare il nulla osta per ragioni processuali. Al momento un migrante offeso da un reato perseguibile a querela può essere espulso nel silenzio dell'autorità giudiziaria alla quale avrebbe diritto di rivolgersi, con elusione di fatto del diritto alla proposizione della querela stessa.

4. Si consideri, infine, che il regolamento di attuazione del testo unico immigrazione¹⁷ prevede all'art. 11, c. 1, lettera *c-bis*, la tipologia del **permesso di soggiorno per motivi di giustizia**, rilasciabile su richiesta dell'autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, **nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso** per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p. (reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza), nonché per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della l. n. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione).

La norma si riferisce genericamente allo straniero e a procedimenti penali in corso (solo per i reati indicati), dunque sembrerebbe non escludere la possibilità che alla persona offesa possa essere rilasciato un tale tipo di permesso¹⁸. La *ratio*, anche qui, sembra orientata alla tutela della funzione giurisdizionale, consentendo la permanenza limitata dello straniero irregolare a certe condizioni (assai restrittive). Tuttavia, detta disposizione non risolve la lacuna nella disciplina del nulla osta con riferimento alla persona offesa, potendosi verificare l'eventualità che essa possa essere espulsa prima che l'autorità giudiziaria faccia richiesta del permesso per motivi di giustizia alla competente questura.

¹⁶ Competente in materia di espulsioni è il giudice di pace, sia per quanto riguarda la convalida della c.d. "espulsione immediata", sia per ciò che concerne la convalida del trattenimento e la sua eventuale proroga, sia a decidere i ricorsi avverso il decreto di espulsione (artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/98).

¹⁷ D.P.R. n. 394/99.

¹⁸ Sono previsti anche alcuni tipi di permessi c.d. "per motivi di protezione sociale" che consentono il soggiorno a stranieri vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, o vittime di violenza domestica, v. artt. 18 e 18 *bis* del t.u.i.. Anche in queste situazioni il mancato coordinamento tra autorità preposte e la lacuna nella disciplina del nulla osta all'espulsione può avere come effetto l'allontanamento della vittima.

5. Quanto sin qui esposto è indice della rimozione dello straniero come vittima. L'assistenza e la tutela delle vittime nel processo penale, specie se doppiamente vulnerabili perché migranti, è un'esigenza non sacrificabile in nome del controllo dei flussi migratori¹⁹.

La presente riflessione è anche un appello al legislatore affinché intervenga a modificare la norma, non considerando recessiva la posizione della vittima rispetto all'urgenza di dare esecuzione all'espulsione dello straniero e rimettendo al centro di questa valutazione l'autorità giudiziaria chiamata ad accertare i fatti reato.

In memoria dell'ingiusta morte di Moussa, un "emendamento Balde" al testo unico immigrazione si rende improcrastinabile.

¹⁹ Molto interessante l'articolo di L. Magliaro, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Questione Giustizia*, Fascicolo speciale n. 2, 2019, pp. 106 ss. L'autore argomenta come la giustizia riparativa e il suo strumento principale, la mediazione penale, «rappresentano la migliore risposta per evidenziare il ruolo della vittima nella definizione del conflitto generato dal reato» (p. 126). In questa prospettiva la permanenza della straniero vittima di reato è ancor più necessaria, non solo per esigenze strettamente processuali ma per restituire dignità e senso alla persona offesa.